

## REGOLAMENTO (CE) N. 2517/2000 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2000

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 <sup>(2)</sup>, stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie.
- (2) Nell'ambito dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica estone <sup>(3)</sup> è stato concesso alla Comunità un ulteriore quantitativo di 600 tonnellate di merluzzo bianco nel Mar Baltico.
- (3) Nell'ambito di un accordo trilaterale tra la Groenlandia, l'Islanda e la Norvegia, il totale ammissibile di catture di capelin nelle acque della Groenlandia per il 2000 è stato fissato a 975 000 t, delle quali spetta alla Groenlandia un contingente di 107 500 t. È pertanto necessario modificare il contingente spettante alla Comunità.
- (4) Nella sua ultima riunione annuale del 12-16 giugno 2000, la commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha stabilito una limitazione delle catture di tonno albacora per il 2000 e ha modificato la limitazione provvisoria delle catture di tonno obeso stabilita nel 1999. È opportuno che la Comunità, che è in procinto di entrare a far parte dell'IATTC, collabori pienamente con tale organizzazione per tutto ciò che riguarda la conservazione delle risorse della pesca, attuando le misure citate.

(5) È necessario delimitare con maggiore chiarezza le aree geografiche nell'Atlantico nordorientale nelle quali è autorizzata la pesca delle aringhe.

(6) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2742/1999 è modificato come segue:

1) Nell'articolo 3, paragrafo 3, la voce:

«Estonia	216 695 EUR»
----------	--------------

è sostituita dalla voce

«Estonia	448 895 EUR»
----------	--------------

2) Le voci di cui all'allegato I sostituiscono le corrispondenti voci figuranti nell'allegato A.

3) Nell'allegato I C:

— alla voce «Aringa, Zone I, II» sotto «Condizioni particolari», il riferimento «Acque Faerøer» è sostituito dal riferimento «Acque Faerøer, compresa la divisione CIEM Vb a nord di 62° N»,

— la voce figurante nell'allegato II del presente regolamento sostituisce la voce corrispondente.

4) Nell'allegato I F:

— le voci figuranti nell'allegato III del presente regolamento sostituiscono le voci corrispondenti,

— sono aggiunte le voci figuranti nell'allegato IV del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU C 341 del 31.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50).

<sup>(3)</sup> GU L 332 del 20.12.1996, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. LANG

ALLEGATO I

<b>Specie:</b> Merluzzo bianco Gadus morhua		<b>Zona:</b> IIIbcd (acque comunitarie)
Danimarca	29 275	<sup>(1)</sup> Di cui 1 000 t assegnate nelle acque estoni ma da pescarsi nelle acque comunitarie. <sup>(2)</sup> Da imputare alla quota spettante all'Estonia del TAC IBSFC. <sup>(3)</sup> Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC. <sup>(4)</sup> Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC. <sup>(5)</sup> Si possono pescare solamente con reti a imbrocco.
Germania	12 807	
Finlandia	1 647	
Svezia	21 633	
CE	65 362 <sup>(1)</sup>	
Estonia	600 <sup>(2)</sup>	
Lettonia	2 100 <sup>(3)</sup>	
Lituania	1 000 <sup>(4)</sup>	
Polonia	350 <sup>(5)</sup>	
TAC	105 000	

**Condizioni particolari:**

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane
CE	600	1 300	1 000

## ALLEGATO II

<b>Specie:</b> Cepelin Mallotus villosus		<b>Zona:</b> V, XIV (acque della Groenlandia)
CE	28 550 <sup>(1)</sup> 75 250 <sup>(2)</sup>	<sup>(1)</sup> Disponibile per tutti gli Stati membri
TAC	Non pertinente	<sup>(2)</sup> di cui 6 700 t sono assegnate alla Norvegia, 30 000 t all'Islanda e 10 000 t alle Isole Faerøer. Il contingente della Comunità costituisce il 70 % del contingente della Groenlandia del TAC di capelin.

## ALLEGATO III

<b>Specie:</b> Tonno obeso Thunnus obesus		<b>Zona:</b> Oceano Pacifico orientale (area delimitata dalla costa del continente americano, dal parallelo 40° N, dal meridiano 150° W e dal parallelo 40° S)
CE	Non pertinente	<sup>(1)</sup> La pesca effettuata su tutti i tipi di natanti sarà vietata dal 15 settembre fino al 15 dicembre
TAC	Non pertinente <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	<sup>(2)</sup> La pesca potrà essere vietata prima del 15 settembre se le catture di tonno obeso di dimensioni inferiori ai 60 cm hanno raggiunto il livello del 1999

## ALLEGATO IV

<b>Specie:</b> Tonno albacora Thunnus albacares		<b>Zona:</b> Oceano Pacifico orientale <sup>(1)</sup>
CE	<sup>(2)</sup>	<sup>(1)</sup> Entro la zona geografica delimitata dalla costa occidentale del continente americano e da una linea che unisce le seguenti coordinate: — un punto sulla costa occidentale degli Stati Uniti alla latitudine 40° N — latitudine 40° N, longitudine 125° W — latitudine 20° N, longitudine 125° W — latitudine 20° N, longitudine 120° W — latitudine 5° N, longitudine 120° W — latitudine 5° N, longitudine 110° W — latitudine 10° S, longitudine 110° W — latitudine 10° S, longitudine 90° W — latitudine 30° S, longitudine 90° W — un punto sulla costa occidentale del Cile a 30° di latitudine sud. <sup>(2)</sup> Le catture verranno imputate direttamente al TAC. <sup>(3)</sup> La pesca sarà chiusa il 1° dicembre a prescindere che siano state o meno catturate le 265 000 t.
TAC	265 000 <sup>(3)</sup>	

**Condizioni particolari:**

Quando le catture nella zona hanno raggiunto 240 000 t, la pesca sarà vietata nelle seguenti zone:

- la parte della zona a nord del parallelo 23° N;
- la parte della zona delimitata dalle seguenti coordinate: 5° di latitudine nord, 5° di longitudine sud e 85° di longitudine ovest.